



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 8/12 DEL 24.2.2015

Oggetto: “Ampliamento quantitativo di impianto di recupero di rifiuti legnosi non pericolosi con capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/giorno” ubicato nel Comune di Arzachena, nella Provincia di Olbia Tempio. Proponente: Steni Ambiente S.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Steni Ambiente S.r.l. ha presentato, a luglio 2014, l'istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento “Ampliamento quantitativo di impianto di recupero di rifiuti legnosi non pericolosi con capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/giorno”, ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w), “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006”.

L'intervento consiste nell'aumento dei quantitativi di rifiuti lignocellulosici derivanti da verde pubblico e privato, di cui al codice CER 20.02.01, da trattare nell'attuale impianto, sito nella zona artigianale di Arzachena, in località Naseddu, in cui la società svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero di sostanze a matrice organica tramite compostaggio per la produzione di compost di qualità (R3). La società è iscritta al Registro provinciale di Olbia Tempio al n. 6 del 14/11/11, iscrizione integrata con la Determinazione n. 185 del 2 aprile 2013 che ha modificato il layout e le quantità annue autorizzate, passate da 900 tonnellate a 2.250 tonnellate (operazioni R3/R13).

Il lotto in cui si trova l'impianto ha una superficie di 1.300 metri quadrati, confina per tre lati con altri lotti e a sud con la SP 14 per Luogosanto; è pavimentato in cemento e dotato delle necessarie pendenze per la raccolta delle acque meteoriche. Le operazioni si svolgono nelle zone di conferimento e di lavorazione, le prime comprendono un'area di manovra e scarico, di triturazione e vagliatura, le seconde sono organizzate in quattro silos orizzontali, rappresentati da setti realizzati con muretti in cemento prefabbricato di altezza pari a 3 metri, sovrastati da pannelli



metallici o lignei per il contenimento delle polveri. È presente un'area per il deposito del materiale raffinato in uscita.

Il progetto prevede l'ampliamento dei quantitativi di rifiuti trattati, dalle attuali 2.250 a 5.400 tonnellate all'anno, di cui 3.000 tonnellate verranno gestite nell'impianto esistente con operazioni di compostaggio (R3), mentre i quantitativi rimanenti verranno messi in riserva (R13) e destinati ad altre ditte che effettuano operazioni di compostaggio e/o ad impianti termici per il recupero energetico. Non sono previste modifiche dell'impianto e dei quantitativi attualmente autorizzati per lo stoccaggio istantaneo.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), vista la nota n. 33765 del 30.7.2014 del Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Sassari e Olbia-Tempio che ha rilevato che l'impianto, pur ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non prevede nessun intervento di natura edilizia e non comporta criticità; considerato che la documentazione depositata, come integrata il 13 gennaio 2015, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. all'interno dell'impianto dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi (Codice CER 20.02.01), indicati nel progetto e nell'iscrizione nel Registro provinciale di Olbia-Tempio n. 6/11 e successive emanazioni, di cui si richiamano integralmente le prescrizioni;
2. le operazioni di recupero dei rifiuti R13 e R3 dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate nelle tavole di progetto, come approvate con la Determinazione della Provincia di Olbia-Tempio n. 185 del 2 aprile 2013;
3. i rifiuti prodotti in fase di esercizio dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente;
4. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
 - a. la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);
 - b. lo scarico dei reflui nella rete a servizio dell'area artigianale dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni alfine di garantirne l'efficienza;



5. con riferimento alle emissioni in atmosfera:
 - a. la movimentazione e il trattamento del materiale stoccato (operazioni di deposito dei rifiuti, rivoltamento dei cumuli, triturazione, ecc.), dovrà avvenire in condizioni tali da evitare la dispersione di materiali pulverulenti, per cui dovranno essere mantenute adeguate condizioni di umidità del materiale da trattare, soprattutto durante le giornate particolarmente ventose;
 - b. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
6. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Arzachena, all'ARPAS e alla Provincia di Olbia-Tempio;
7. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
8. dovrà essere verificata periodicamente la necessità di attuare interventi di disinfestazione e derattizzazione;
9. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso;
10. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Ampliamento quantitativo di impianto di recupero di rifiuti legnosi non pericolosi



con capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/giorno”, in Comune di Arzachena (OT), proposto dalla Steni Ambiente S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Arzachena, la Provincia di Olbia Tempio, l’ARPAS e il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru